



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "ALESSANDRO MANZONI"**

Via Lusitania, 16 – 00183 ROMA - Tel. 06.70491776 - Fax: 06.77079105

C.M. RMIC8GD00D - C.F. 97712550587 - Cod. Un. Uff.: UF0D1N

PEO: [rmic8gd00d@istruzione.it](mailto:rmic8gd00d@istruzione.it) - PEC: [rmic8gd00d@pec.istruzione.it](mailto:rmic8gd00d@pec.istruzione.it) Sito web: [www.ic-manzoni.edu.it](http://www.ic-manzoni.edu.it)

A tutto il Personale in servizio presso l'Istituto

Sedi

Sito web

E p.c. al DSGA

Circ. N° 117

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA – DISPOSIZIONI DAL 1° MAGGIO 2022**

Si comunica alle SS.LL. in epigrafe che, come dal combinato disposto delle note del M.I., del Ministero dell'Interno e del Ministero della Salute, di seguito riportate in sintesi, pur permanendo l'obbligo vaccinale fino al 15 Giugno, decade da parte del Datore di Lavoro l'obbligo di acquisto e fornitura delle mascherine Fpp2, in quanto, come riporta la nota MI n° 547 del 13/04/2022 in allegato, le risorse previste non sono più disponibili alla data del 31/03/2022, vale a dire, dal termine dell'emergenza epidemiologica.

Nei locali scolastici dovrà essere utilizzata la mascherina chirurgica o potrà essere utilizzata la Fpp2 pur non essendo, la stessa, obbligatoria.

Visti gli impegni di spesa previsti per le recenti attività di trasloco, questa Amministrazione fornirà al personale tutto le mascherine chirurgiche in capo alle scorte ministeriali fornite.

A seguire, la sintesi del combinato disposto dei materiali documentali su citati.

Si ringrazia per la collaborazione.

**Gestione casi Covid19 in ambito scolastico e uso delle mascherine:**

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022 continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

a) è fatto obbligo di utilizzo **dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico**, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

RMIC8GD00D - ADB777B - CIRCOLARI - 0000117 - 02/05/2022 - INT - U

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

**Obbligo vaccinale personale scolastico**

Permane obbligo vaccinale sino al 15 giugno.

Utilizzazione in compiti di supporto personale docente inadempiente.

A seguito di accertamento, il docente inadempiente viene utilizzato in attività di supporto. Non è soggetto a tampone.

Personale Ata: continua a svolgere compiti ordinari senza altra documentazione.

Assenze ingiustificate: assumono rilievo disciplinare poiché viene meno norma speciale

Guariti: nel caso il Sidi segnalasse inadempimento, se non disponibile documentazione idonea, si procede ad avviare procedura di avviso.

**Certificazioni Covid:**

**Non** sono più obbligatorie e **non** devono essere richieste per l'accesso ai locali scolastici né nel luogo di lavoro.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

*Prof.ssa Manuela Manferlotti*

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA  
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993